Regolamento “Sostegno ai processi di capitalizzazione delle PMI”

Contributi finalizzati alla realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale delle Piccole e Medie Imprese della provincia di Potenza

### Premessa

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Potenza (di seguito denominata Camera di Commercio) adotta il presente regolamento in coerenza ed in attuazione con:

* il Regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCUE L 379 del 28.12.2006)[[1]](#footnote-2);
* il Regolamento della Camera di Commercio di Potenza relativo al “Fondo unico per la Finanza Innovativa alle Imprese”, approvato dal Consiglio Camerale con provvedimento n. 10 del 24 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
* il Protocollo d’Intesa sottoscritto da Commissione Regionale ABI Basilicata e Camera di Commercio di Potenza avente lo scopo di promuovere la creazione di strumenti di finanza per le imprese, basati su procedure snelle e semplificate, per porre in essere un sistema integrato di misure di sostegno alle PMI lucane attraverso la facilitazione dell’accesso al credito.

### Obiettivi

Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, la Camera di Commercio di Potenza intende sostenere le piccole e le medie imprese aventi sede legale nella provincia di Potenza che realizzano operazioni di patrimonializzazione aziendale, agevolando le PMI che attuino interventi di aumento di capitale sociale ovvero versamenti dei soci in conto capitale.

A queste imprese viene riconosciuta la possibilità di un più efficace accesso al credito mediante la possibilità di ridurre i costi dei finanziamenti erogati dalle banche e garantiti dai Cofidi per operazioni di patrimonializzazione aziendale.

La Camera di Commercio si riserva di aumentare l’iniziale dotazione finanziaria della misura attraverso l’utilizzo di ulteriori risorse rinvenute nel proprio Fondo Unico per la Finanza Innovativa alle imprese, ovvero mediante risorse aggiuntive messe a disposizione da altre amministrazioni pubbliche attraverso accordi finalizzati ad ampliare la platea dei beneficiari.

### Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi le PMI (secondo la definizione dall’Allegato I del Regolamento CE n. 800/2008)[[2]](#footnote-3):

* società di capitale, società di persone e società cooperative;
* imprese individuali che realizzino la trasformazione in forma societaria;
* iscritte presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Potenza;
* aventi la propria sede legale e /o operativa in provincia di Potenza;
* in regola col versamento del diritto annuale camerale;
* in regola con la denuncia di inizio attività al momento della presentazione della domanda;
* non aventi debiti pendenti nei confronti della Camera e/o di strutture collegate (Azienda Speciale, Unione Regionale delle Camere di Commercio) per versamenti di somme dovute a qualsiasi titolo;
* non rientranti tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, di cui dall’art. 1, comma 1223, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, o comunque altri aiuti dichiarati illegali o incompatibili da dichiarare secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 23 maggio 2007;
* nel pieno esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposte ad alcuna procedura concorsuale;
* non versanti in condizioni di difficoltà con riferimento a quanto previsto all’art. 1 paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008[[3]](#footnote-4).

Le PMI dovranno appartenere ad uno dei rami di attività[[4]](#footnote-5) non rientranti nei divieti e limitazioni previsti dalle vigenti normative dell’Unione Europea.

### Operazioni ammesse

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura le PMI che, dalla data di adozione del presente regolamento deliberino e provvedano alla realizzazione di una delle seguenti operazioni volte all’incremento delle sole voci del Patrimonio Netto:

1. Aumento di capitale sociale: l'aumento del capitale sociale deve essere deliberato con provvedimento assunto con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e sottoscritto per intero e versato per almeno il 25% alla data di presentazione della domanda; il versamento del restante 75% dovrà in ogni caso avvenire entro il periodo di durata del finanziamento.

Il capitale sociale risultante a seguito dell'operazione dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di rimborso del finanziamento, pena la revoca del contributo.

1. Versamento dei soci in conto capitale: sottoscrizione di un impegno irrevocabile da parte dei soci ad effettuare un conferimento soci o un conferimento versamento in conto capitale; i fondi in tal modo vincolati non potranno essere utilizzati per tutto il periodo di durata del finanziamento parallelo concesso, salvo incorporazione nel capitale sociale ovvero esplicita autorizzazione di Banca, Consorzio garante e Camera di Commercio, pena la revoca del contributo.

L’impegno dovrà essere accompagnato dal contestuale versamento di un importo non inferiore al 25% del conferimento o del versamento; il versamento del restante 75% dovrà in ogni caso avvenire entro il periodo di durata del finanziamento.

1. Costituzione di una nuova società per effetto di trasformazione da impresa individuale, attraverso sottoscrizione e versamento di capitale sociale; in tal caso, fatte salve le diverse modalità previste dalle disposizioni vigenti, il capitale sociale deve essere sottoscritto per intero e versato per almeno il 25% alla data di presentazione della domanda; il versamento del restante 75% dovrà in ogni caso avvenire entro il periodo di durata del finanziamento.

### Modalità di partecipazione

Per partecipare all’iniziativa le imprese devono effettuare una delle operazioni di patrimonializzazione aziendale di cui al precedente articolo, tramite un finanziamento bancario, garantito da uno dei Consorzi Fidi aderenti all’iniziativa, di importo non superiore a quello dell’operazione effettuata e di durata non superiore a 60 mesi.

### Tipologie di intervento

Il presente regolamento prevede l’assegnazione di un contributo pari all'abbattimento di 3 punti del tasso di interesse praticato in base alle convenzioni vigenti tra gli organismi di garanzia e gli Istituti di Credito finanziatori, su operazioni di credito garantite dai Consorzi Fidi a favore delle imprese loro associate che hanno realizzato l’aumento del capitale sociale ovvero che hanno proceduto a trasformare una impresa individuale in società ed a sottoscrivere il relativo capitale sociale, calcolato sulla base del piano di ammortamento e dell’importo del finanziamento richiesto, finalizzato all’operazione di capitalizzazione.

L’Ente camerale interverrà con contributi in conto interesse, rimborsati direttamente alle imprese per affidamenti non superiori a € 50.000,00 e fino ad esaurimento dello stanziamento posto nel proprio bilancio a favore dell'iniziativa di che trattasi, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste, complete di tutta la documentazione di rito. Eventuali finanziamenti eccedenti il limite suddetto verranno comunque ammessi a beneficio, ma l’importo del finanziamento su cui verrà calcolato il contributo, non potrà superare € 50.000,00. Qualora gli affidamenti bancari di cui al comma precedente superino il termine massimo di 60 mesi, la Camera rideterminerà l’importo del contributo sulla base di un piano di ammortamento di massimo 60 mesi.

In particolare il Consorzio Fidi, ai fini della liquidazione del contributo in conto interessi, per ciascun beneficiario trasmetterà:

* 1. copia della domanda di contributo prodotta dall’impresa e indirizzata direttamente al Consorzio Fidi, con allegata una descrizione sintetica relativa all’intervento di capitalizzazione;
	2. copia del verbale di assemblea dei soci con cui si delibera la patrimonializzazione e documentazione attestante l’avvenuto versamento di almeno il 25% dell’aumento del capitale sociale;
	3. copia dell’atto costitutivo della nuova società in caso di trasformazione di impresa individuale in società;
	4. copia della delibera di approvazione della richiesta di finanziamento da parte del Consorzio o della Banca, con relativo piano di ammortamento;
	5. dichiarazione del Consorzio attestante l’ammontare dell’affidamento, con evidenziato l’importo complessivo degli interessi ed il contributo in conto abbattimento interessi a carico della Camera;
	6. dichiarazione dell’impresa in merito ad eventuali altri aiuti “*de minimis*”, ovvero ad aiuti di Stato, da essa ricevuti nei tre esercizi finanziari precedenti, con l'espresso impegno a restituire eventuali contributi superiori alla soglia di € 200.000,00 o comunque non dovuti;
	7. dichiarazione attestante che l’impresa, per l’intervento realizzato, non ha usufruito di altra agevolazione;
	8. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, debitamente compilata e sottoscritta, ai sensi dell’art.19, art.46 e art.47 del D.P.R. 445/2000; dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, debitamente compilata e sottoscritta, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
	9. Fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

All’atto della ricezione della documentazione attestante l’avvenuta approvazione della richiesta, da parte del Consorzio Fidi, la Camera di Commercio provvederà alla liquidazione e al pagamento del contributo in un'unica rata attualizzata. Il contributo sarà erogato mediante accredito su conto corrente bancario del beneficiario, previa applicazione del regime fiscale indicato dalla normativa vigente. L’erogazione dei contributi in conto interessi avverrà senza ripartizione aprioristica tra i Consorzi Fidi che aderiscono all’iniziativa, ma in base all’ammontare degli affidamenti che si produrranno sino ad esaurimento dello stanziamento.

### Consorzi Fidi aderenti

I Consorzi Fidi che aderiscono all’iniziativa assicurano l’applicazione di condizioni non peggiorative rispetto a quelle già praticate per operazioni di concessione di garanzia, sulla base delle convenzioni attualmente vigenti con le banche.

In virtù dell’adesione all’iniziativa camerale, i Consorzi Fidi si impegnano a:

1. attuare le necessarie azioni di informazione e divulgazione dell’iniziativa anche attraverso la diffusione di opportuna modulistica sulla quale deve essere riportato il logo della Camera di Commercio di Potenza;
2. effettuare l’istruttoria delle domande di contributo, verificando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’ottenimento del contributo;
3. comunicare e documentare alla Camera l’esito delle operazioni di: affidamento bancario, concessione delle garanzie, avvenuta operazione di capitalizzazione;
4. verificare il permanere dei requisiti e delle condizioni in capo ai soggetti beneficiari, comunicando tempestivamente alla Camera il verificarsi di qualsiasi evento di cui venga a conoscenza che comporti la decadenza o la riduzione del beneficio;
5. comunicare tempestivamente alla Camera l’eventuale caso di insolvenza e di revoca del finanziamento da parte della Banca;
6. rendicontare annualmente alla Camera l’utilizzo dei Fondi assegnati per l’eventuale restituzione delle somme non utilizzate a garanzia.

### Decadenza dal beneficio

Il contributo per l’abbattimento degli interessi questo viene revocato nei seguenti casi:

1. revoca da parte dell’Istituto bancario dell’operazione di finanziamento a seguito di inadempienza;
2. procedure concorsuali o cancellazione dell’impresa.

In tali casi il prestatario decade dal beneficio e la Camera potrà richiedere l’immediata restituzione del contributo, in misura proporzionale al numero delle rate residue, ricorrendo eventualmente anche ad azioni di carattere legale esecutivo.

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento il contributo sarà commisurato all’effettiva durata del finanziamento. Qualora l’erogazione fosse già stata effettuata l’impresa dovrà restituire alla Camera di Commercio di Potenza le somme indebitamente percepite.

Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere comunicata alla Camera di Commercio di Potenza da parte degli interessati e da parte dei Consorzi Fidi.

I Consorzi Fidi forniscono tempestivamente alla Camera ogni utile informazione in merito alla decadenza del beneficio.

### Avvertenze

Ai sensi della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”e succ. modd. ed int., il procedimento amministrativo riferito al presente regolamento è assegnato al Servizio Affari Generali e Promozionali della Camera di Commercio di Potenza, nella persona del Responsabile.

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati richiesti dal presente regolamento e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal regolamento stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Potenza, con sede in Corso XVIII agosto, 34 – Potenza nella persona del Presidente, legale rappresentante dell’Ente.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

**Servizio Affari Generali e Promozionali della Camera di Commercio di Potenza** - tel.0971 412204 – 0971 412269 – 0971 412224 - 0971 412209 o consultare il sito internet [www.pz.camcom.it](http://www.pz.camcom.it).

1. Secondo il regime *de* *minimis* l’importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio è pari a € 200.000 (€ 100.000 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada). Il regime *de minimis* si applica anche alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. [↑](#footnote-ref-2)
2. Micro Impresa: impresa con meno di 10 occupati e fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro; Piccola Impresa: impresa con meno di 50 occupati e fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro; Media Impresa: impresa con meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro.

Nel caso di imprese associate o collegate, come definite dall’articolo 3 del l’Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, occorre procedere come stabilito dall’art.6 del citato Allegato. [↑](#footnote-ref-3)
3. Un’impresa è considerata in difficoltà nei seguenti casi:

nel caso di società a responsabilità limitata qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi

nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiamo la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi

per tutte le forme di società qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma. [↑](#footnote-ref-4)
4. Regolamento CE n.1998 del 15dicembre 2006 “ **Sono escluse le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura**” [↑](#footnote-ref-5)